




Formazione 4.0

le novità della Legge di bilancio 2020






Normativa, Circolari e Prassi

- Commi da 210 a 217 della [legge di bilancio 2020](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2](#)
- [Testo del decreto 4 maggio 2018](#) (pdf), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
- [Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018](#)
- [Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 - Chiarimenti sul credito d'imposta](#)
- [Art. 1, commi 46 – 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

Conferme e Novità per la Formazione 4.0

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 210

3



Legge di Bilancio 2020

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal **Piano nazionale Impresa 4.0** si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Soggetti ammessi

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dall'attività economica esercitata**, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.




Soggetti non ammessi

Il credito d'imposta non si applica alle **“imprese in difficoltà”**, così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014

Inoltre, l'effettiva fruizione del credito d'imposta e' comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.





Regolamento (UE) n. 651/2014

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione



Personale dipendente: discenti

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al **personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione** ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.



Personale dipendente: docenti e tutor

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e **che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili**; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente

Attività di Formazione Ammissibili



- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realta' virtuale (RV) e realta' aumentata (RA);
- g) robotica avanzata e collaborativa;
- h) interfaccia uomo macchina;
- i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.


Aliquote per Formazione 4.0

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 211

<i>Dimensione Impresa</i>	<i>Effettivi (U.L.A)</i>	<i>Fatturato annuo / totale di bilancio</i>	<i>Aliquota in % del credito</i>	<i>Limite massimo di credito annuo</i>
<i>Micro impresa</i>	<i>Meno di 10</i>	<i>< 2 MM</i>	<i>50%</i>	<i>300.000 euro</i>
<i>Piccola impresa</i>	<i>Meno di 50</i>	<i>< 10 MM</i>	<i>50%</i>	<i>300.000 euro</i>
<i>Media impresa</i>	<i>Meno di 250</i>	<i>Fatturato <50MM Bilancio <43MM</i>	<i>40%</i>	<i>250.000 euro</i>
<i>Grande impresa</i>	<i>Almeno 250</i>	<i>Fatturato <50MM Bilancio <43MM</i>	<i>30%</i>	<i>250.000 euro</i>

Lavoratori Svantaggiati: ALIQUOTA 60%

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;**
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;**
- d) aver superato i 50 anni di età;**
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;



Formazione 4.0 commissionata ad Enti esterni

Si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi inter-professionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, ed Istituti Tecnici Superiori.

●●●● Abrogazione dell'obbligo di accordo sindacale


Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 215

13



Liberalizzazione della Formazione 4.0

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, **non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.**



Le modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, **le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.**



Revisione contabile e relazione illustrativa

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le **modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.**




Profili di cumulabilità e limiti

Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Al riguardo, si ricorda, in via generale, che ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 8 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 e alla luce della prassi interpretativa adottata dalla Commissione Europea in sede di loro applicazione, gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come nel caso del credito d'imposta in questione) **possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi.**

Formazione online o e-learning

La disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, **devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”**. Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. In particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.





Grazie dell'attenzione!

